R.R. n.8 del 22.10.2008

"Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente".

così come modificato ed integrato dal R.R. n. 10 del 13.06.2012

"Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 22 ottobre 2008, n.8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente)"

In rosso è evidenziato il testo modificato e/o integrato

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente previsto all'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e successive modifiche ed integrazioni e le modalità di trasferimento ai comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle province.

Art. 2. Contributo per la tutela dell'ambiente

1. Il contributo per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 12, comma 1 della I.r. 2/2000, è dovuto per anno solare ed è calcolato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della I.r. 2/2000, sulla base della quantità di materiale estratto nell'annualità di riferimento moltiplicato per gli importi unitari previsti all'articolo 12, comma 2 della stessa I.r. 2/2000.

Art. 3. Pagamento del contributo

- 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del contributo dovuto alla provincia territorialmente competente, mediante pagamento in tre rate così suddivise:
 - a. le prime due rate, di pari importo, costituiscono l'acconto, pari al settanta per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La prima rata è versata entro la scadenza del 30 giugno e la seconda rata entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento dell'annualità:
 - b. la terza rata di saldo del contributo, pari al rimanente trenta per cento, è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - c. eventuali conguagli possono essere compensati, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l'annualità in corso.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava trasmette alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro quindici giorni dalla data di scadenza.
- 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava comunica alla provincia territorialmente competente, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il contributo dovuto per la tutela dell'ambiente, determinato ai sensi dell'articolo 2.
- 2. Il titolare di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, provvede a versare alla provincia territorialmente competente il contributo determinato, mediante pagamento in unica soluzione.
- 3. Qualora l'entità del contributo dovuto sia superiore a 2.500,00 euro, il titolare può richiederne, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, la rateizzazione in quattro rate di pari importo da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno, per un periodo non superiore a

dodici mesi.

- 4. La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.
- 5. Qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo, in un'unica soluzione comprensiva dell'aumento di cui all'articolo 17 della l.r. 2/2000 con decorrenza dalla data di scadenza della rata non pagata.

Art. 4. Versamento del contributo per il primo anno di attività

- 1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2000, l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume medio annuo dei progetti di materiale estratto, così come risultante dal progetto autorizzato. Per le modalità di versamento del contributo si applica quanto previsto all'articolo 3.
- 2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque dopo il 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5. Versamento del contributo per l'ultimo anno di attività

- 1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente all'ultima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono dopo il 30 giugno, il versamento dell'acconto avviene in una unica rata, pari al trentacinque per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La rata dell'acconto è versata alla scadenza del 30 giugno dell'annualità di riferimento. La rata di saldo del contributo è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 6. Sanzioni amministrative

- 1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all'art.3, si applicano le sanzioni previste all'articolo 17 della l.r.2/2000.
- 2. În caso di mancata trasmissione della perizia giurata di cui all'art.11 della l.r. 2/2000, si applicano le sanzioni previste all'articolo 17, comma 7 della l.r.2/2000.

Art. 7. Modalità di versamento del contributo

1. Le province stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di versamento del contributo prevedendo l'obbligo di riportare nella causale la natura del diritto, l'annualità di riferimento e la rata di pagamento.

Art. 8. Tempi e modalità di versamento ai comuni

- 1. Le province trasferiscono ai comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva la quota di competenza di cui all'art.12, comma 5 della l.r. 2/2000, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità di accredito stabilite e comunicate dai comuni stessi, entro il 30 31 ottobre, riportando la annualità.
- 2. La quota trasferita è proporzionale ai materiali estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.

Art. 9. Tempi e modalità di versamento alla regione

- 1. Le province trasferiscono alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Umbria, presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella causale la annualità.
- 2. Le province trasmettono entro il 30 31 Marzo di ogni anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazione e modalità fornite dal competente Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate, comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera h) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n.3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
- 2 bis. Le province, unitamente ai dati di cui al comma 2, trasmettono al Servizio regionale competente una relazione comprovante, per ogni attività estrattiva, l'entità del contributo riscosso, la parte del contributo stesso trasferita alla Regione e al comune competente per territorio.

Norme transitorie e finali Introdotte con Art. 6 del R.R. 10/2012

- 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del saldo del contributo per la tutela dell'ambiente relativo all'annualità 2011 in un'unica soluzione alla data del 30 giugno 2012. Eventuali conguagli sono compensati mediante riduzione di pari importo dei versamenti di cui al comma 2.
- 2. Il contributo per la tutela dell'ambiente dovuto per l'anno 2012 è ripartito in due rate, così suddivise:
 - a. la prima, che costituisce l'acconto, pari al trenta per cento del contributo dovuto per l'anno 2011, da pagare entro il 31 ottobre 2012;
 - b. la seconda, che costituisce il saldo, pari alla differenza tra il contributo calcolato ai sensi dell'articolo 2 del r.r. 8/2008 e la rata di acconto di cui alla lettera a), da pagare entro il 31 marzo 2013.
- 3. La rata a saldo di cui al comma 2, lettera b) può essere rateizzata secondo le modalità di cui all'articolo 3 del r.r. 8/2008, così come modificato dal presente regolamento.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava, qualora non abbia pagato il contributo per la tutela dell'ambiente per gli anni precedenti al 2012, comprensivo degli aumenti di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento può richiedere la rateizzazione della somma dovuta in sei rate di pari importo per un periodo non superiore a diciotto mesi.
- 5. La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.
- 6. Il comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della l.r. 2/2000, dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione della somma dovuta qualora il beneficiario della rateizzazione di cui al comma 4 non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata.